

Sent. 8/11/12
Proc. 8019/12

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Domenico Fabio Di Lauro, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 7.11.2012 la seguente

SENTENZA

nelle causa iscritta al n. 3491/2011 RG e promossa

DA

CIRILLO GIUSEPPE con l'avv. Marco Amedeo Rügen

=RICORRENTE =

CONTRO

LO SCORPIONE S.R.L. con gli avv.ti Ferruccio Centonze e Marco Ghidini

=RESISTENTE

La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per il periodo del rapporto di lavoro intercorso tra le parti tra le parti dal 15.4.2010 al 10.4.2011 e poi dall'1.7.2011 fino alla cessazione del rapporto in data 27.9.2011 va considerato che esse hanno stipulato due contratti di lavoro a progetto in base ai quali il ricorrente si impegnava a svolgere "l'incarico destinato alla realizzazione del progetto che consiste nel presidiare le postazioni situate all'interno delle aziende, degli ingressi principali, effettuare dei giri ispettivi, effettuando nello specifico un servizio di osservazione e controllo finalizzato a custodire, sorvegliare e prevenire eventuali atti dolosi da parte di terzi a tutela del patrimonio aziendale presso la società con cui la committente intrattiene un rapporto di consulenza" (vedi docc. n. 3 e n. 5 fasc. ricorr.).

I contratti di lavoro in questione, limitandosi a descrivere l'attività che il ricorrente doveva svolgere, sono privi di ogni progetto da intendersi come "risultato" che il lavoratore con le mansioni attribuite deve raggiungere, necessario anche nella fattispecie del programma di lavoro.

La mancata (specifica) individuazione del progetto ex art. 69, comma 1, del D. Lgs. n. 276/03 determina la conversione del rapporto di collaborazione a progetto in rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto stesso.

 1

Per quanto detto va dichiarata la nullità dei contratti di collaborazione a progetto del 15.4.2010 e dell'1.7.2011 che si sono convertiti in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto stesso (15.4.2010).

Il rapporto di lavoro subordinato così accertato non può retroagire fin dall'1.4.2010 in carenza di prove sulla data di inizio del rapporto antecedente la stipula del primo contratto di collaborazione a progetto.

Non risulta contestato che il ricorrente ha svolto fin dall'inizio la mansione di gestione degli allarmi satellitari, operando tramite PC presso la centrale operativa allarmi, nonché mansioni di custodia e vigilanza.

Per le mansioni svolte appare corretto l'inquadramento del ricorrente al 3° livello del CCNL Multiservizi per tutta la durata del rapporto di lavoro tra le parti.

Va infine esaminata la domanda di pagamento delle differenze retributive, ferie, permessi, 13ma e 14ma mensilità e del TFR.

Sulla scorta dei dettagliati conteggi delle spettanze del ricorrente, da ritenersi corretti e che, comunque, sono stati contestati dalla resistente solo genericamente, è risultata dovuta a Cirillo, con l'inquadramento contrattuale riconosciuto, la somma complessiva di euro 16.602,56 di cui euro 1.239,78 a titolo di TFR ed il resto per differenze di retribuzione ordinaria, festività, 13ma e 14ma mens., ferie e permessi, già detratte le somme percepite anche nei mesi di luglio, agosto e settembre 2011.

Si tratta di somme maturate a credito del ricorrente nel periodo del rapporto di lavoro compreso tra il 15.4.2010 e il 27.9.2011 e pertanto vanno ridotte in ragione dei periodi non lavorati in corrispondenza dell'intervallo intercorso tra i due contratti a progetto stipulati, dall'1.4.2011 al 30.6.2011.

Anche in via equitativa e prudenziale, si ritiene di potere ridurre la somma calcolata come dovuta, per i titoli indicati, di complessivi euro 5.648,96.

La società resistente va perciò condannata pagare in favore del ricorrente, per i titoli indicati, la somma totale di euro 10.953,60 maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

La società resistente ha risolto anticipatamente il rapporto di lavoro a progetto con lettera del 24.9.2011 pervenuta al ricorrente il 27.9.2011, a causa "dei gravi comportamenti tenuti sul posto di lavoro, come inserire nel computer della società dove svolgeva il suo compito, musiche in dialetto campano o voci di Renato Zero con parole irripetibili ed altro. Inoltre inviava un certificato medico per bronchite catarnale e isperpirettica e necessitava per 11



giorni riposo e cure, mentre in data 21 settembre 2011 alle ore 08,35 si presentava a Varedo c/o un altro sito in persona a ritirare il compenso relativo al mese di agosto 2011. Pertanto, con la presente intendiamo risolvere anticipatamente il Suo contratto a progetto con effetto dal giorno 02 Ottobre 2011, in applicazione di quanto previsto al punto "O" del contratto sottoscritto tra le parti" (vedi doc. n. 7 fasc. ricorr.).

Poiché il rapporto di lavoro si è convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la lettera del 24.9.2011 realizza un licenziamento.

Tale licenziamento ha evidentemente natura disciplinare che ricomprende tutti i casi in cui viene sanzionata con esso una inadempienza o una trasgressione del lavoratore.

Fatta tale premessa si ritiene che il licenziamento impugnato sia illegittimo non essendo stato preceduto dalla preventiva contestazione scritta dell'addebito in violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 300.

Va, dunque dichiarato illegittimo il licenziamento impugnato e, conseguentemente, la parte resistente va condannata, ex art. 8 legge 604/66, a pagare in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, una indennità che si ritiene equo fissare – tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della anzianità di servizio del ricorrente – nella misura di 3,5 mensilità della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di euro 1.357,53 (euro 1.163,60 x 14/12) e così per un importo complessivo di euro 4.751,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.


Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente circa la pretesa nullità/illegittimità del recesso che gli sarebbe stato comunicato dalla resistente in data 10.4.2011 e quindi la relativa domanda non può che essere respinta.

In ragione della peculiarità della vicenda e dell'accoglimento parziale del ricorso, si ritiene equo compensare un terzo delle spese di lite e la parte resistente va condannata a pagare in favore del ricorrente i restanti due terzi delle spese di lite liquidate, già in percentuale, come in dispositivo, a titolo di compensi professionali.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) dichiara che i contratti di lavoro a progetto stipulati tra le parti sono nulli e che i rapporti di collaborazione si sono convertiti in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione dello stesso in data 15.4.2010, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 3° livello del CCNL Multiservizi;

 3

- b) condanna la soc. resistente a pagare al ricorrente, per i titoli dedotti, la somma complessiva di euro 10.953,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- c) dichiara illegittimo il licenziamento del 27.9.2011 e, conseguentemente, condanna la parte resistente a pagare in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, una indennità pari a complessivi euro 4.751,35 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- d) respinge ogni altra domanda del ricorrente;
- e) condanna la società resistente a pagare in favore del ricorrente due terzi delle spese di lite che si liquidano, già in percentuale, in complessivi euro 1.650,00 a titolo di compensi professionali, con compensazione del residuo tra le parti;

Monza, 7.11.2012

IL CANCELLIERE
Giulia Mazzini

Giulia Mazzini

IL GIUDICE

(Domenico F. Di Lorenzo)

Domenico F. Di Lorenzo

TRIBUNALE DI MONZA
Depositato in cancelleria
oggi 7 NOV. 2012

IL CANCELLIERE
Giulia Mazzini

Giulia Mazzini

